




VIGILI DEL FUOCO



Ingegnere Rosati Michele – Direttore Vice Dirigente

La nuova prevenzione incendi l'evoluzione del CPI



Premessa

modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la **Legge 122/2010**



Segnalazione Certificata di inizio Attività

“SCIA”

d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.



Regolamento SUAP

attuazione del taglia oneri e del “Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012”



ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese

Premessa



in attuazione del **DL.vo 8 marzo 2006 n. 139:**

- ❖ un **nuovo “DPR 37/98”**: “regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”
- ❖ **individuazione delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi**

Premessa



Facendo proprio il *principio di proporzionalità* viene perseguito un duplice obiettivo:

- *rendere più snella e veloce l'azione amministrativa*
- *rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali, dando la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato*



Meno carte più sicurezza

Procedure semplificate
per la prevenzione incendi

Sì, ma maggiore impegno per tutti.

- Imprenditori
- Professionisti
- Pubblica Amministrazione



Dlgs 139/06 - Testo unico dei Vigili del fuoco

- Per il dPR 151/11, **vecchio CPI** → **SCIA** allora rileggiamo il dlgs 139/06.
- **Articolo 16** – Prevenzione incendi
 - **Definizione CPI:** attestazione del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 - **Definizione professionisti antincendio (ex 818).**
 - Obbligo **nuova SCIA per modifica** delle condizioni di sicurezza.

Dlgs 139/06 - Testo unico dei Vigili del fuoco

- **Articolo 19** – Vigilanza
 - Visite tecniche, anche a campione.
 - Libero accesso dei VVF alle attività.

Se accertano:

- condizioni di rischio (**pericolo incombente**);
- inosservanza della normativa di prevenzione incendi;
- inadempimento di prescrizioni e obblighi;

Allora:

- Intervento di soccorso di messa in sicurezza (anche diffida all'esercizio per pericolo incombente fino al ripristino)
- Informazione a Sindaco, Prefetto, altre Autorità per i provvedimenti di competenza: licenza d'esercizio...

Dlgs 139/06 - Testo unico dei Vigili del fuoco

- **Articolo 20** – Sanzioni penali attività soggette
 - Per **omissione SCIA** (vecchia istanza CPI)
 - Per certificazioni o dichiarazioni **non rispondenti al vero** (solo doloso)
 - Il Prefetto può **sospendere l'attività** fino ad adempimento



VIGILI DEL FUOCO



VV.F.
D.P.R. 151/11



D.P.R. 151/2011

Regolamento prevenzione incendi

Ingegnere Rosati Michele – Direttore Vice Dirigente



Novità introdotte



In vigore dal **7 ottobre 2011**

- **Cambiano le attività soggette:**
 - **Abrogati** dm 16/2/82 (attività soggette) e dPR 689/59 (tabelle A e B)
 - **Nuova tabella** attività Allegato I del dPR 151/2011
 - **Esclusione** attività a rischio di incidente rilevante **art. 8, dlgs 334/99**

- **Cambiano le procedure:**
 - **Abrogato** dPR 37/98 (procedure)
 - **Modificato** dlgs 139/2006 (testo unico VVF)
 - **Modificato** dPR 380/2001 (abrogato CPI a vista)
 - **Nuove procedure** nel dPR 151/2011
 - **In attesa:** nuovi dm procedure e tariffe, abrogazione dm 4/5/98

Nuovo elenco delle attività soggette



nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689);



L'elenco è riportato nell'**allegato I del nuovo regolamento** ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base alla complessità:

a) Attività semplici

b) Attività mediamente complesse

c) Attività complesse

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
(ALLEGATO I)

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa.	tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
a)	compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ .		rivendite, depositi fino a 10 m ³ .	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³ .
3	a) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg.	rivendite, depositi di GPL, oltre 300 kg e fino a 1.000 kg. depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg.	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg.

Nuovo elenco delle attività soggette

Procedimenti proporzionati in base alla complessità dell'attività



Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in **tre categorie, definite A, B e C**

Cat.A

*Per le attività di **categoria A** (basso rischio) viene **eliminato il parere di conformità**. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con visite a campione successive.*

Cat.B e C

*Per le attività di **categoria B e di categoria C** (medio ed elevato rischio) la **valutazione di conformità dei progetti** ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**. Per **cat.B** visite a campione (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni) per **cat. C** visite certe per rilascio C.P.I.*



Per tutte le attività i **controlli** sono definiti in base al rischio e saranno di tipo:

1. *controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio, rilascio del verbale di sopralluogo in caso di esito positivo per le attività di **categoria B (rischio medio)**;*
2. *controlli su tutte quelle di **categoria C (rischio elevato) con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.***



Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. per le categorie B e C, **sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche** da apportare a quelli esistenti, i **progetti** devono essere **corredati dalla documentazione prevista** da un decreto di prossima emanazione da parte del Ministero dell'Interno, nelle more si continuerà a utilizzare la procedura prevista **dal D.M. 4 maggio 1998.**

Allegato I

Stralcio Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

	Attività	A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ²		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie lorda superiore a 3000 m ²	Fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Campeggi	Oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

**Attività****A****B****C**

68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m2	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1500 m2	Oltre 1500 m2
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 200 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2 .	Autorimesse fino a 1000 m2	Autorimesse oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2	Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili





Il regolamento per la prevenzione incendi

7

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

CATEGORIA A

Attività a basso rischio e standardizzate

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto



Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere **entro 60 giorni**



Avvio dell'attività tramite SCIA



CATEGORIA C

Attività a elevato rischio



Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di prevenzione incendi

Caso pratico

Avvio di una nuova attività o modifica dell'esistente ...




L'attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi?

- Sì**, se compresa nell'allegato I del dPR 151/2011.
Classificata in relazione alla complessità:
 - Categoria **C**, es. strutture sanitarie >100 posti letto, n°68/C
 - Categoria **B**, es. strutture sanitarie 51-100 posti letto, n°68/B
 - Categoria **A**, es. strutture sanitarie 26-50 posti letto, n°68/A
- No**, se non inclusa.
 - es. strutture sanitarie ≤25 posti letto

ATTIVITA' SOGGETTA di Categoria C

Es. - Struttura Sanitaria >100 posti letto - ATT. 68/C




● Volontario
 ● A campione
 ● Obbligatorio

Ingegnere Rosati Michele - Direttore Vice Dirigente

ATTIVITA' SOGGETTA di Categoria B

Es. - Struttura Sanitaria con 51-100 posti letto- ATT. 68/B




● Volontario
 ● A campione
 ● Obbligatorio

Ingegnere Rosati Michele - Direttore Vice Dirigente

ATTIVITA' SOGGETTA di Categoria A

Es. - Struttura Sanitaria con 26 - 50 posti letto- ATT. 68/A

Ingegnere Rosati Michele - Direttore Vice Dirigente




● Volontario
 ● A campione
 ● Obbligatorio

ATTIVITA' NON SOGGETTA

Es. - Struttura Sanitaria < 25 posti letto

Ingegnere Rosati Michele - Direttore Vice Dirigente



- Volontario
- A campione
- Obbligatorio

D.P.R. 151/11- NOVITA' ALLEGATO I

Le attività esenti



Rispetto alla precedente normativa alcune attività non sono più soggette ai VV.F., come ad esempio:

- vani ascensori, i montacarichi
- gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile

sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.

D.P.R. 151/11- NOVITA' ALLEGATO I

I nuovi limiti

- aziende e gli uffici con 500 persone: il nuovo limite diventa **300**
- i locali adibiti a depositi di **superficie lorda superiore a 1.000 mq**: sono assoggettati solo se detengono quantitativi di **merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg**
- Edifici civili soggetti per **altezza antincendio > 24 m** (no h. in gronda)
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di **superficie complessiva coperta superiore a 300 m²** (no > a 9 autoveicoli);

D.P.R. 151/11- NOVITA' ALLEGATO I

Le nuove attività soggette



Si riferiscono a contesti che presuppongono situazioni di affollamento o di rischio particolarmente elevato:

- *alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);*
- *attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;*
- *grandi complessi terziari o per il terziario;*
- *strutture turistico-ricettive all'aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone, palestre pubbliche e private*

D.P.R. 151/11- NOVITA'

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- ✓ prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**) che produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (**CPI**).
- ✓ la SCIA è corredata:
 - **asseverazione**
 - **documentazione tecnica** (certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici)

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La documentazione



la documentazione, è rappresentata da **atti “tecnico-amministrativi”**, comprensivi di:

- 1** una **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività
- 2** un'**asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale
- 3** le **certificazioni e/o le dichiarazioni**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio

D.P.R. 151/11- NOVITA'

Casi particolari



presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C

1

il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C.

2

La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze

3

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.

ART.3

Valutazione dei progetti

- **non previsto per le attività di cui alla categoria A**, nemmeno in forma volontaria
- **previsto solo per le attività di cui alle categorie B e C** ed in caso di progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio
- Il Comando esamina i progetti ed entro **trenta giorni può richiedere documentazione integrativa**. La **conformità** degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi viene effettuata **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa

ART.4

Controlli di prevenzione incendi

- Per le attività di cui all'Allegato I, **l'istanza** per il rilascio del certificato di prevenzione **antincendi, è presentata, prima dell'avvio delle attività,** mediante segnalazione certificata di avvio dell'attività.
- **previsto solo per le attività di cui alle categorie B e C** ed in caso di progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio
- Il Comando esamina i progetti ed entro **trenta giorni può richiedere documentazione integrativa.** La **conformità** degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi viene effettuata **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa

Controlli di prevenzione incendi

- Per le attività di cui alle **categorie A e B** i controlli avvengono, entro **sessanta giorni** dal ricevimento della SCIA, mediante **metodo a campione o in base a programmi settoriali**. Il Comando provinciale rilascerà, a richiesta, copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto
- Per tutte le **attività di categoria C**, il Comando effettua il **controllo entro sessanta giorni**. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale **rilascerà entro quindici giorni il CPI**.
- Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la **carenza dei requisiti** e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, **il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi** a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un **termine di quarantacinque giorni**.

ART.5

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

- per tutte le attività, **ogni cinque anni**, è necessario presentare la **richiesta di rinnovo periodico** di conformità antincendio tramite una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Solo per **le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I**, la cadenza quinquennale è elevata a **dieci anni**
- *l'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento.*

ART.6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

- *Permane l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione che devono essere annotati in un apposito registro*
- *È stata **eliminata la duplicazione**, a carico delle imprese del Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro..*

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Art.8 _NOF – Nulla osta di fattibilità

Art.9 _Verifiche in corso d'opera

- Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il **rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF)**
- Il NOF si sostanzia in un **parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti** dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.

**IL NOF NON SOSTITUISCE GLI OBBLIGHI DI
CUI GLI ARTICOLI 3 e 4 del DPR 151**

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Art.8 _NOF – Aspetti rilevanti dell’opera



Gli aspetti rilevanti dell’opera da un punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all’esame del Comando sono:

- *ubicazione*
- *comunicazioni e separazioni*
- *accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso*
- *caratteristiche costruttive e lay-out*
- *resistenza al fuoco e reazione al fuoco*
- *compartimentazione e vie di esodo*
- *sistema di controllo dei fumi*
- *aree e impianti a rischio specifico*
- *impianti elettrici di sicurezza*
- *illuminazione di sicurezza*
- *mezzi e impianti di estinzione e rilevazione incendi*

NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Art.9 _Verifiche in corso d'opera

- La **verifica in corso d'opera** introdotta dall'art.9 è mirata a verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione
- Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel **tempo massimo di 30 giorni**

PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

Lettera Circolare 0013061 del 06/10/2011



Regolamentato **dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11** che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.

a

Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

- *Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi*
- *non esprimerà pareri di merito*
- *Il titolare dell'attività comunque è tenuto al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi*

b

Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

- *Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere*
- *Il parere avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'articolo 3 del nuovo regolamento.*

c

Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

- *Gli interessati devono, prima di dare inizio all'attività, presentare la SCIA*
- *Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11*



Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.

“Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che “Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”

- si ritiene che la **presentazione della DIA** ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 **assolva l'obbligo della presentazione della SCIA** ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.
- Il Comando provvederà quindi alla **ricatalogazione della pratica** in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C.
- Nei casi in cui l'attività ricadesse in **categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo** ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.



Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.2) Il titolare non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.

- ***Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.***
- ***Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.***
- **Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento**



e

L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

- *il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.*
- *Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R 151/11.*

f

Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

- *Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data del nuovo regolamento, dovranno adeguarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore.*





VIGILI DEL FUOCO



Ingegnere Rosati Michele – Direttore Vice Dirigente



D.M. 4 maggio 1998

Procedure, certificazioni e altro



DOCUMENTAZIONE TECNICA PER SOPRALLUOGO

1

STRUTTURE

2

FINITURE

3

IMPIANTI

4

**ATTREZZATURE E COMPONENTI
DI IMPIANTI CON SPECIFICA
FUNZIONE AI FINI DELLA
SICUREZZA ANTINCENDI**

1 ELEMENTI STRUTTURALI

RESISTENZA STRUTTURALE

a

PORTANTI

b

SEPARANTI

c

PORTANTI E SEPARANTI

Documentazione

A

CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO
ELEMENTO

B

DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA
DELL'ELEMENTO IN OPERA CON QUELLO
CERTIFICATO

C

RAPPORTI DI PROVA E RELAZIONI DI CALCOLO

A

CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTO

a

SPERIMENTALE a firma Direttore Laboratorio

b

ANALITICA a firma Professionista iscritto elenchi M.I. (Legge 818/84)

c

TABELLARE a firma Professionista

Se : IL METODO DI VERIFICA NON CONSENTE DI CERTIFICARE ANCHE I REQUISITI R.E.I. DEVE ESSERE ALLEGATA VALUTAZIONE A FIRMA PROFESSIONISTA ISCRITTO ELENCHI MIN. INT. RELATIVA A TALI REQUISITI.

B

DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA DELL'ELEMENTO IN OPERA CON QUELLO CERTIFICATO

a

da Professionista iscritto elenchi Ministero dell'Interno

b

Se tabellare da Professionista firma Professionista iscritto all'albo professionale

N.B.

NEL CASO DI ELEMENTI PROTETTI CON RIVESTIMENTI (vernici intumescenti, intonaci, lastre, ecc.) SENZA PROCEDURA DI VERIFICA SULLA POSA IN OPERA IL PROFESSIONISTA POTRA' AVVALERSI DI UNA DICHIARAZIONE A FIRMA DELL'INSTALLATORE DALLA QUALE RISULTINO LE MODALITA' APPLICATIVE NONCHE' LA GARANZIA SULLA LORO CORRISPONDENZA CON QUELLE FORNITE DAL PRODUTTORE (caratteristiche strutturali e sussistenza ipotesi di base adottate per la verifica)

C

RAPPORTI DI PROVA E RELAZIONI DI CALCOLO

a

in forma integrale

b

In forma sintetica

**ACQUISITI DAL TITOLARE IN ALLEGATO ALLE RELATIVE CERTIFICAZIONI E TENUTI
A DISPOSIZIONE DEL COMANDO.**

PORTE ED ELEMENTI DI CHIUSURA

RESISTENZA STRUTTURALE

2

MATERIALI

REAZIONE AL FUOCO

A

DICHIARAZIONE CORRETTA POSA IN OPERA A FIRMA INSTALLATORE

- a** **TIPOLOGIA**
- b** **DATI COMMERCIALI DI IDENTIFICAZIONE - UBICAZIONE**
- c** **DICHIARAZIONE DEL FORNITORE, DI CONFORMITA' MATERIALE E PRODOTTO**
- d** **COPIA OMOLOGAZIONE PRODOTTO**

**PORTE ED ELEMENTI DI
CHIUSURA**

RESISTENZA STRUTTURALE

2

MATERIALI

REAZIONE AL FUOCO

B

RAPPORTI DI PROVA PRODOTTI

SE NON PREVISTA OMOLOGAZIONE PROTOTIPO

ACQUISITI DAL TITOLARE E TENUTI A DISPOSIZIONE DEL COMANDO

3

IMPIANTI

A

**RILEVANTI A FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE LEGGE 37/08**

B

**DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E NON, CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE RICADENTI NELLA L. 37/98**

C

**DI UTILIZZAZIONE TRASPORTO E DISTRIBUZIONE FLUIDI
INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI RICADENTI
NELLA LEGGE 37/98**

3a

IMPIANTI – NORME DI RIFERIMENTO

a	CEI – LEGGE 186/68 - LEGGE 37/98
b	ISPESL
c	CNR
d	UNI - CIG
d	UNI – VV.F.
e	EN



A

IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDI E RICADENTI CAMPO DI APPLICAZIONE LEGGE 37/08

a

di produzione, trasporto, utilizzazione, distribuzione dell'energia elettrica

b

di protezione contro le scariche atmosferiche

c

di trasporto di utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme

d

di protezione antincendio

documentazione

dichiarazione di conformità

progetto ed allegati obbligatori a disposizione per eventuali controlli.



B

IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE NON RICADENTI NELLA LEGGE 37/98

sono

a

per estinzione degli incendi

b

per l'evacuazione di fumo e calore

c

di rilevazione e segnalazione incendio

documentazione

Dichiarazione corretta installazione e funzionamento da parte installatore, con progetto, a firma professionista, riferito a:

1

Norme di prodotto

2

Requisiti prestazionali previsti (disposizioni e prescrizioni)



C

IMPIANTI UTILIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI NON RICADENTI NELLA LEGGE 37/08

documentazione

Dichiarazione conformità (installatore) corredata:

1

progetto

2

allegati obbligatori (eventuali)

4

ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI ANTINCENDIO

Documentazione

**DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE
(installatore)**

**CONFORMITA' PRODOTTO AL PROTOTIPO APPROVATO
(certificato o omologato dal Ministero dell'Interno)**

**CONFORMITA' PRODOTTO A NORMA TECNICA DI
RIFERIMENTO**